

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2779

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MAZZONI, TARGETTI, BARBIERI, PIERACCINI, CERRETI GIULIO, CODIGNOLA, DAMI, PAOLICCHI, BECCASTRINI, RAFFAELLI, FERRI, MENCHINELLI, VESTRI, SERONI

Presentata il 2 febbraio 1961

Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del Mugello

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La notte fra il 28 e il 29 ottobre 1960, una forte scossa tellurica, classificata al 5° grado della scala Mercalli, ha colpito duramente alcuni comuni del Mugello in provincia di Firenze. Nella zona dell'epicentro, che fu quella stessa già colpita dal terremoto del 1919, si trovarono i comuni di Scarperia, di Borgo San Lorenzo, di Vicchio, di Barberino e di Vaglia.

Nei suddetti comuni, numerosi edifici sono stati più o meno lesionati, anche se fortunatamente non si lamentarono vittime. Già i primi accertamenti costrinsero i funzionari del Genio civile e procedere a urgenti puntellamenti, e a dichiarare inabitabili molte case e alcuni edifici pubblici, compreso quello dove il comune di Scarperia, antica e pregiatissima opera d'arte del 1300, aveva i propri uffici.

Si calcola così che siano circa 500 gli alloggi inabitabili per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero; che siano altrettanti quelli dichiarati gravemente lesionati e per i quali, pur non essendone stato ordinato lo sgombero, è stata riconosciuta l'urgenza delle necessarie riparazioni. Infine, circa 1000 altri alloggi urbani o rurali sono stati classificati con lesioni lievi o medie, ma che debbono comunque venire sanate, affinché il tempo, o,

essendo la zona già dichiarata sismica, nuovi movimenti tellurici, anche di minima entità, non causino l'inevitabile rovina totale.

I danni complessivi sono da valutarsi attorno ai 1500 milioni di lire, su proprietà generalmente frazionale e di piccoli proprietari lavoratori, non in grado di provvedere con i propri mezzi. Il Mugello è inoltre una zona fra le più depresse dell'Italia Centrale, per cui senza un adeguato aiuto dello Stato, le necessarie ricostruzioni e riparazioni non potrebbero assolutamente essere intraprese. D'altronde, mai, in occasione di disastri tellurici, è mancata la solidarietà nazionale, espressa, specialmente dopo il ripristino dello Stato democratico, con speciali provvedimenti.

È comprensibile quindi, che i cittadini del Mugello, che si trova in situazioni economiche e sociali gravissime, attendano una sollecita e adeguata disposizione che possa consentire loro il provvedere alla riparazione dei danni subiti in seguito alla nuova calamità che si è abbattuta sulla povera loro zona.

La proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre all'attenzione del corpo legislativo della Nazione, e che è stata discussa e approvata alla unanimità dai Consigli dei

comuni, chiede un contributo allo Stato in ragione del 60 per cento delle spese per la riparazione o la ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto, riparazione o ricostruzione che dovrà avvenire secondo le esigenze derivanti dall'essere, il Mugello, zona dichiarata sismica. Eguale contributo si domanda per la riparazione degli edifici pubblici e di uso pubblico delle amministrazioni comunali o provinciali. Infine, un contributo in ragione del 50 per cento degli interessi passivi sui mutui, per l'accensione dei quali

e per le modalità del rimborso vengono indicati i criteri particolari fissati nell'articolo 3.

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 stabiliscono le modalità per la presentazione delle domande per i sussidi, come precedenti norme stabiliscono per simili interventi; mentre l'articolo 10 indica la spesa di 600 milioni da stanziamenti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e di 100 milioni per i contributi sugli interessi da prelevarsi sul fondo per oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In favore dei danneggiati da scosse sismiche nell'autunno del 1960 nei Comuni di Borgo San Lorenzo, Barberino di Mugello, Vicchio, San Piero a Sieve e Scarperia, sono autorizzati contributi dello Stato:

a) in ragione del 60 per cento della spesa per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico delle Amministrazioni comunali e provinciali;

b) in ragione del 60 per cento della spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani e rustici di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abilitabilità;

c) in ragione del 50 per cento degli interessi passivi sui mutui di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 2.

In deroga alle vigenti disposizioni, la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, lettera a), è demandata al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze.

ART. 3.

Il Monte dei Paschi di Siena, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e gli Istituti di credito ordinario, sono autorizzati, anche in deroga ai relativi statuti, a concedere mutui ai proprietari che abbiano ottenuto la concessione dei sussidi di cui all'articolo 1.

Il mutuo, rimborsabile in 15 anni, non potrà superare l'ammontare della spesa occorrente per i lavori da eseguire, quale ri-

sulta determinata dalla perizia redatta dal Genio civile ed approvata dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze.

Con il fatto stesso della stipulazione del mutuo s'intende che i proprietari abbiano ceduto all'Istituto mutuante le somme che verranno liquidate in loro favore a carico dello Stato in dipendenza dell'esecuzione dei lavori. Gli Istituti mutuanti hanno l'obbligo di comunicare entro cinque giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio del Genio civile, l'avvenuta concessione del mutuo e l'ammontare di questo. Dal giorno del ricevimento di tale comunicazione, i pagamenti che dovessero ancora essere disposti, saranno effettuati a favore dell'Istituto mutuante, che ne accrediterà l'importo al proprietario mutuuario a parziale estinzione del suo debito.

L'ipoteca iscritta a favore degli Istituti mutuanti a garanzia dei mutui è valida verso tutti, con prevalenza di grado di fronte ad ogni altra, sull'area e sull'intero edificio riparato, ricostruito o costruito a nuovo.

ART. 4.

Gli atti di cottimo o di appalto, nonché di mutuo come pure di prestito con delegazione del sussidio dello Stato, relativi alla attuazione della presente legge, sono esenti dalla tassa di bollo e registrati gratuitamente.

Le correlative formalità ipotecarie saranno pure eseguite gratuitamente, fatta eccezione per gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche. L'esonero si estende agli eventuali diritti catastali.

ART. 5.

I sussidi di cui all'articolo 1, possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione all'Ufficio del Genio civile di Firenze, e questo abbia provveduto all'accertamento del danno. In tal caso i sussidi verranno concessi soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili all'accertamento.

ART. 6.

Le domande di sussidio per la riparazione dei fabbricati urbani e rustici di proprietà privata, devono essere corredate dal certi-

ficato catastale di attualità e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile.

A tal fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa davanti al pretore o ad un notaio da quattro proprietari del luogo riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, oppure un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria o sotto la sua personale responsabilità, dal sindaco del comune.

ART. 7.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i comproprietari, derivanti dalla concessione del beneficio.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare domanda di sussidio per la parte o per il piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte, o di detto piano, o di detta porzione di piano.

Qualora il condomino non ne abbia fatto richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio, presentare domanda di sussidio, e in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

ART. 8.

L'Ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente articolo, redige la perizia dei lavori di riparazione o di ricostruzione, ne cura la revisione comunicando gli atti, col proprio parere, al provveditore regionale alle opere pubbliche di Firenze.

L'Ufficio del Genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne dà comunicazione al richiedente il sussidio.

I lavori devono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo proroga che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dall'Ufficio del Genio civile di Firenze per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengano iniziati od ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora predisposta.

Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito, possono essere corrisposti accenti nel corso di esecuzione delle opere ed in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'Ufficio del Genio civile di Firenze per mezzo di raccomandata.

ART. 9.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge devono essere presentate all'Ufficio del Genio civile di Firenze entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettere *a*) e *b*), è autorizzata la spesa di lire 600 milioni da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per lire 300 milioni nell'esercizio 1961-62 e per lire 300 milioni nell'esercizio 1962-63.

È autorizzata inoltre la spesa di lire 100 milioni per i contributi dello Stato previsti all'articolo 3, alla cui copertura si farà fronte mediante l'utilizzo del fondo per oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.